



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5413

SEDUTA DEL 01/12/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

DEBORA MASSARI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Elena Lucchini di concerto con l'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" - ANNO 2025 E MODIFICA DELLA D.G.R. 1829/2019 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Francesco Foti

Mario Giovanni Melazzini

Il Dirigente

Roberto Daffonchio

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTE le leggi regionali:

- n. 23/1999 e s.m.i. "Politiche regionali per la famiglia" che all'articolo 1, comma 2 e art. 2, comma 1, lettera d) che prevede, tra le finalità, il perseguimento, da parte della Regione, della tutela della salute e del benessere dell'individuo e della famiglia, con particolare riferimento alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- n. 1/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;
- la l.r. n. 33/2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità", così come modificata dalla legge regionale n. 22/2021 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura" approvato con D.C.R. n. 42 del 20 giugno 2023 e l'obiettivo strategico 2,2,2, Promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità;

DATO ATTO che a partire dall'anno 2014 si è provveduto ad avviare una misura in favore delle persone affette da alopecia e coinvolte nel percorso riabilitativo a seguito di terapie oncologiche e che tale intervento ha consentito di raggiungere a tutto il 2019 un numero complessivo di oltre 12.500 persone per oltre 1,6 milioni di euro;

VISTA la D.G.R. 2 luglio 2019, n. 1829 "Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica. Nuove modalità di attuazione" con la quale sono state definite nuove modalità di attuazione prevedendo a partire dall'anno 2019:

- un contributo fino a un massimo di euro 250,00 (in sostituzione del precedente pari a un massimo di 150,00 euro) a persona per l'acquisto della parrucca;
- la presentazione delle domande attraverso il sistema Bandi online;
- la possibilità per gli Enti del Terzo settore, iscritti ai rispettivi registri e con almeno tre anni di esperienza nell'assistenza, nel supporto e sostegno alle persone con patologie oncologiche, di operare a favore delle persone beneficiarie della presente misura, sia attraverso il supporto alle stesse nelle procedure per l'ottenimento del contributo tramite il sistema Bandi online, sia attraverso la fornitura diretta della parrucca alle persone che ne fanno richiesta possedendone i requisiti;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

- uno stanziamento di euro 400.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per l'anno 2019 da ripartire in favore delle ATS in proporzione alla rendicontazione della misura relativa all'anno precedente;
- di continuare ad avvalersi delle Agenzie di tutela della salute – ATS, quali intermediari per l'istruttoria delle domande e l'erogazione del contributo, nonché per le funzioni di monitoraggio e controllo;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 16 dicembre 2019, n. 2672 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020” e in particolare il paragrafo 16.6. “Azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica” nel quale si è stabilito di dare continuità all'intervento anche per il 2020 secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1829/2019, prevedendo per l'annualità 2020 risorse pari a euro 400.000,00;
- la D.G.R. 14 dicembre 2020, n. 3989 “Rifinanziamento della misura “Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica” di cui alla D.G.R. n. 1829/2019 per gli anni 2020 e 2021” con la quale sono state destinate ulteriori risorse per la misura per garantirne la continuità con risorse pari a euro 772.855,00;
- la D.G.R. 15 dicembre 2021, n. 5684 “Rifinanziamento della misura “Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica” di cui alla D.G.R. n. 1829/2019 per gli anni 2021 e 2022”, con la quale sono state destinate ulteriori risorse per la misura per garantirne la continuità con risorse pari a euro 942.000,00;

VISTA la D.G.R. n. 7099 del 10.10.2022 “Rifinanziamento della misura “Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica” e modifica della D.G.R. n. 1829/2019”, con la quale si è stabilito di dare continuità alla misura, secondo le modalità stabilite con la D.G.R. n. 1829/2019, rifinanziandola per l'anno 2022 con un importo complessivo di euro 1.100.000,00, nonché di estendere, a parziale modifica della D.G.R. n. 1829/2019, il contributo anche per l'acquisto di protesi tricotologiche per le persone sottoposte a terapie oncologiche, chemioterapiche e radioterapiche, affette da alopecia in conseguenza di tali terapie, prevedendo per questa tipologia un contributo fino a euro 400 a persona, in prima fase di applicazione;

RICHIAMATA inoltre la D.G.R. n. 1764 del 22.01.2024 “Rifinanziamento della misura “Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica” - anno 2024” che ha rifinanziato la misura con un importo complessivo pari a euro 1.000.000,00;

TENUTO CONTO che, nel periodo 2020-2024, l'intervento regionale ha consentito di raggiungere un numero complessivo di oltre 15.500 persone per circa 3 milioni di euro e che nel 2025 hanno richiesto il contributo oltre 2.000 persone a ulteriore conferma del bisogno e dell'efficacia dell'intervento ritenendo pertanto opportuno



Regione Lombardia
LA GIUNTA

dare continuità alla misura secondo le modalità stabilite con la citata D.G.R. n. 1829/2019 e provvedere al relativo rifinanziamento;

CONSIDERATO che i trattamenti oncologici possono comportare significativi effetti collaterali sulla pelle, impattando non solo sul benessere fisico ma anche sulla sfera psicologica del paziente;

RILEVATO che l'estetica oncologica:

- si propone come supporto essenziale per il benessere della persona, offrendo trattamenti mirati per alleviare i fastidi cutanei e contribuire a mantenere una buona qualità della vita durante la malattia;
- aiuta il/la paziente ad affrontare al meglio le terapie, migliorando la sua qualità di vita, la sua autostima e supportando il suo benessere generale;

VALUTATI l'impatto delle terapie oncologiche sull'estetica e l'importanza dei trattamenti di estetica oncologica per il benessere psicofisico del paziente;

RITENUTO NECESSARIO dare continuità alla misura "Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica", secondo le modalità stabilite con le dD.G.R. n. 1829/2019 e n. 7099/2022, in favore delle persone affette da alopecia a seguito di terapie oncologiche;

RITENUTO pertanto opportuno estendere, a parziale modifica della D.G.R. n. 1829/2019, il contributo anche per trattamenti di estetica oncologica per le persone sottoposte a terapie oncologiche, chemioterapiche e radioterapiche, prevedendo per questa tipologia un contributo annuale fino a 70 euro a persona, in questa prima fase di applicazione necessaria per verificare l'effettiva richiesta e i costi sostenuti per tale trattamento;

STABILITO di destinare alla misura un importo complessivo pari ad euro 1.430.000,00, disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2025;

STABILITO inoltre di ripartire le risorse in favore delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in proporzione ai dati di attuazione della misura rilevati dal sistema informativo Bandi e servizi al mese di dicembre 2024, rimodulabile in ragione del fabbisogno effettivo risultante dalla rendicontazione, entro i limiti in ogni caso delle risorse complessive, attraverso compensazione diretta tra le ATS da operarsi in esito all'adozione di specifici atti della Direzione Generale competente;

RITENUTO di demandare alla Direzione generale competente l'assunzione di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VALUTATO che:

- i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la gestione della misura, compresa la gestione delle risorse, avviene per il tramite di intermediari pubblici, Agenzie di tutela della salute, e che tali attività, peraltro rivolte ad un bacino di utenza locale, hanno natura non economica;
- la presente misura non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

RICHIAMATA la l.r. 20/2008 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale della XII Legislatura;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare continuità alla misura "Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica", secondo le modalità stabilite con le dD.G.R. n. 1829/2019 e n. 7099/2022, in favore delle persone affette da alopecia a seguito di terapie oncologiche;
2. di estendere, a parziale modifica della D.G.R. n. 1829/2019, il contributo anche per trattamenti di estetica oncologica per le persone sottoposte a terapie oncologiche, chemioterapiche e radioterapiche, prevedendo per questa tipologia un contributo annuale fino a 70 euro a persona, in questa prima fase di applicazione necessaria per verificare l'effettiva richiesta e i costi sostenuti per tale trattamento;
3. di finanziare la misura con un importo complessivo pari ad euro 1.430.000,00, disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2025;
4. di ripartire le risorse in favore delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in proporzione ai dati di attuazione della misura rilevati dal sistema informativo Bandi e servizi al mese di dicembre 2024, rimodulabile in ragione del



Regione Lombardia
LA GIUNTA

fabbisogno effettivo risultante dalla rendicontazione, entro i limiti in ogni caso delle risorse complessive, attraverso compensazione diretta tra le ATS da operarsi in esito all'adozione di specifici atti della Direzione Generale competente;

5. di demandare alla Direzione generale competente l'assunzione di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito internet della Regione Lombardia e ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.